

condotto tutti li giorni in questa Città, cioè il Lunedì, Mercordi, e Venerdì, che non sia di ragione o di particolari, o per compra ad uso, e consumo delle loro famiglie, oppure, che comprato fosse da Pistori, o Farinati per ismercio delle loro Botteghe, debba tutto, e senza traviamiento esser condotto sopra detto Mercato, e non mai per qual si sia inescogitabile causa altrove, in pena della perdita del grano, e degli animali, ed altro ad arbitrio.

Secondo. A fine d'impedir le incette, e le collusioni, non potranno nè Molinari, nè Sensali, nè altre persone accostarsi al Mercato stesso, nè alli Sacchi, nè alli Portadori sotto qual si sia pretesto, o colore per comprar o contrattar Grani nè per se nè per altri, nè andar incontro in Città e fuori a Portadori o a Carri, che conducessero Grani al Mercato, in pena scoperti o accusati rei, della perdita del grano, di Ducati cinquanta, e di esser processati criminalmente, e ad arbitrio.

Terzo. Non dovrà lo Spettabile Deputato dell' Ufficio Biade di questa Città, nè altro Deputato per li Mercati del Territorio, rilasciar mandati di licenza per trasporto de' Grani di qualunque genere, se il Compratore, o Conduttore non sarà munito di giurata fede del Reverendo Parroco, che detto Grano sia per consumarsi al bisogno de' par-